



COMUNE DI CEPAGATTI

Provincia di Pescara

Via Raffaele D'Ortenzio 4 - cap.65012 - P.Iva 00221110687 - tel.085/97401 - fax 085/974100

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 06/02/2018		Atto n. 6
Oggetto:	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI ANNO 2018 - CONFERMA ALIQUOTE.	

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno SEI, del mese di FEBBRAIO, con inizio alle ore 16:48 in Cepagatti e nella SALA DELLE ADUNANZE, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, con l'intervento dei signori componenti il Consiglio Comunale:

Cognome e Nome	Partecipazione	Cognome e Nome	Partecipazione
RAPATTONI SIRENA	P	DI GIROLAMO MANUELA	P
SBORGIA CAMILLO	P	VERZULLI LEANDRO	P
DI MEO DOMENICO	P	RAPATTONI GIULIANA	P
PALOZZO ANNALISA	P	CANTO' GINO	P
MILI MARIA MICHELINA	P	PETACCIA MARIA	A
SANTAVENERE TIZIANO	P	DI DOMIZIO PAOLO	P
D'INTINO ANGELO	A	CIUFFI MONICA	A
CIUFFI DANTE LUCA	P	PAOLINI ANTONELLA	A
TATILLI GIANNI	P		

Ne risultano presenti n° 13 ed assenti n° 4.

- Presiede Ciuffi Dante Luca nella qualità di Presidente;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Buccilli Nunzia .

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del Servizio Servizio 3 - Ragioneria E Tributi - Sviluppo Economico per quanto riguarda la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.

Espone l'assessore Sborgia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;

l'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visti i commi da 669 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della Imposta Unica Comunale disciplinano la TASI e in particolare prevedono:

- all'art.1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- all'art.1, comma 677, che il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 e per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall' art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille.

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) il quale ha modificato il succitato comma 677 come segue: «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all' articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011 »;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Vista la deliberazione n. 34 del 25/07/2014 con la quale il Consiglio Comunale ha istituito il tributo sui servizi indivisibili (TASI) e approvato il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo stesso;

Vista altresì la deliberazione n. 9 del 31/01/2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti aliquote per l'anno 2017;

- aliquota del 2,0 per mille per le abitazioni principali, relative pertinenze, immobili diversi da quelli aventi categoria catastale D e le aree edificabili;

- aliquota del 2,5 per mille per gli immobili di categoria D;

- aliquota del 1,00 (uno) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

VISTA la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art.1, comma 37, della legge 27.12.2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) che ha prorogato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l'anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2018 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2017;

Accertato, che in base alle stime operate dagli uffici competenti, il gettito atteso applicando le aliquote riportate nel deliberato ammonta ed euro 858.527,15;

Dato atto che con un gettito stimato pari a € 858.527,15 il Comune di Cepagatti copre una percentuale pari al 52,88% dei costi dei servizi indivisibili dettagliatamente elencati nella tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, indicata con la lettera "A";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Udita la discussione, come da trascrizione della registrazione della seduta, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Il consigliere Cantò fa la stessa dichiarazione di voto della precedente deliberazione. "Poiché la delibera non fa altro che riproporre quanto fatto ormai da tantissimi anni a questa parte dai vari Consigli Comunali do la mia astensione sul punto".

Con la seguente votazione: presenti e votanti n. 13, con voti favorevoli n. 11, e astenuti n. 2 (Cantò e Di Domizio),

DELIBERA

- 1) che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di confermare per l'anno 2018 le aliquote approvate per l'anno 2017 per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI):
 - a) aliquota del 2,0 (due) per mille su tutte le tipologie di fabbricati [abitazione principale e pertinenze (A1, A8 e A9), altri immobili diversi da quelli aventi categoria D] e aree edificabili;
 - b) aliquota del 2,5 (duevirgolacinque) per mille per tutti gli immobili di categoria D (esclusi D10);
 - c) nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta nelle seguenti percentuali:
 - 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'immobile dal detentore dell'immobile stesso;
 - 90% dell'imposta complessivamente dovuta per l'immobile dal titolare di diritto reale;
 - d) aliquota del 1,00 (uno) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993;
- 3) di individuare i servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, quelli elencati nell'allegato "A" della presente formandone parte integrante e sostanziale;
- 4) che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2018;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;
- 6) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento comunale per la disciplina della TASI;
- 7) di dichiarare il presente atto, con separata votazione: presenti e votanti n. 13, con voti favorevoli n. 11, ed astenuti n. 2 (Cantò e Di Domizio), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

TASI

Elenco dei servizi indivisibili e delle componenti delle tipologie dei costi alla cui copertura è diretto il gettito TASI

SERVIZI	Tipologia di spesa	COSTI
1) Manutenzione del verde pubblico, parchi e riserve naturali	1) Importi contrattuali per la manutenzione del verde pubblico.	111.366,78
	2) Altre spese dirette per la manutenzione del verde pubblico.	
2) Illuminazione pubblica	1) Fornitura energia elettrica e manutenzione impianti.	445.254,00
3) Gestione della rete stradale e del patrimonio comunale (al netto delle quote finanziate da TARI e/o dai proventi del codice della strada)	1) Importi contrattuali per la manutenzione delle strade-segnaletica stradale.	
	2) Importi contrattuali per la manutenzione delle strade - impianti semaforici.	
	3) Costo lordo personale comunale.	100.963,82
	4) Acquisto beni.	50.000,00
	5) Prestazioni servizi.	85.000,00
	6) Interessi passivi mutui in ammortamento.	81.545,15
	7) Imposte e tasse.	
	8) Costi personale cooperativa.	0,00
	9) Salatura strade e sgombero neve.	
4) Servizio prevenzione e randagismo	1) Importi contrattuali per la lotta al randagismo.	67.160,00
5) Servizio protezione civile	1) Importi contrattuali per l'espletamento del servizio di Protezione Civile.	10.000,00
6) Pubblica sicurezza e vigilanza (al netto delle quote finanziate dai proventi del codice della strada)	1) Costo lordo personale comunale.	273.409,00
	2) Acquisto beni.	20.500,00
	3) Prestazioni servizi.	12.000,00
	4) Trasferimenti ad altri enti per quota parte spese personale in convenzione.	
	5) Interessi passivi per mutui.	
	6) Imposte e tasse	
7) attività culturali ricreative e sportive	1) Acquisto beni.	6.822,58
	2) Prestazione di servizi	39.460,00
	3) Trasferimenti	7.000,00
8) Servizi socio assistenziali	1) Costo lordo personale comunale (al netto di eventuali recuperi a carico di altri enti).	31.348,00

2) Acquisto beni.	1.000,00
3) Imposte e tasse.	
4) Servizi socio assistenziali diversi rivolti alla collettività in maniera indifferenziata (esempio: segretariato sociale, sportello lavoro, servizio tutela minori, servizio civile, attività funzionamento ufficio di piano).	75.000,00

9) Servizio sportello anagrafe

1) Quota parte costo lordo personale comunale	87.948,64
---	-----------

10) Urbanistica e gestione del territorio

1) Quota parte costo lordo personale comunale	117.786,39
---	------------

TOTALE COSTI	1.623.564,36
---------------------	---------------------

ENTRATE

Gettito stimato TASI

858.527,15

Grado di copertura dei costi

52,88

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
Ciuffi Dante Luca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Buccilli Nunzia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 19.02.2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi;
- E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

Cepagatti, li 19.02.2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Buccilli Nunzia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 06.02.2018;

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);
- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n° 267/2000);

Cepagatti, li 06.02.2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Buccilli Nunzia
